

**Sentenza:** n. 72 del 26 Febbraio 2010

**Materia:** sicurezza pubblica- gioco e scommesse

**Giudizio:** conflitto di attribuzione

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e Provincia autonoma di Bolzano sorto a seguito del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano, prot. n. H1/2008/ Gab, del 25 settembre 2008, recante: “tabella dei giochi proibiti ai sensi dell’art.110 del T.U.L.P.S -RD 18 giugno 1931, n. 773.

**Esito:** non fondato

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la decisione in esame la Consulta ha dichiarato che spetta allo Stato, e per esso, al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, il compito di predisporre ed approvare “la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773, da esporre nei pubblici uffici.”

Secondo la Corte il ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano, non è fondato in quanto il Decreto impugnato è stato adottato in attuazione dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931. n. 773, (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che attribuisce al Questore la predisposizione e l’approvazione della tabella dei giochi vietati, e disciplina le modalità di installazione ed uso dei giochi leciti. Per la Corte tali prescrizioni attengono alla materia dell’ordine pubblico e sicurezza non compresa, pertanto, come sostenuto dalla ricorrente nell’art. 9 dello Statuto, e che l’art. 117, secondo comma lett. h, Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza le Province autonome non sono titolari di competenza propria, ma ad esse sono attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, solo compiti di polizia amministrativa. Il provvedimento impugnato, essendo estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici, non ha determinato nessuna lesione delle attribuzioni provinciali e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, infatti l’individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti hanno come finalità la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.